



CODICE ETICO

CODICE ETICO

INDICE

1. REGOLE DI COMPORTAMENTO	2
2. PRINCIPI GENERALI	3
3. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA	4
4. ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI	4
5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	5
6. ABUSO DI POTERE	5
7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
8. ALTRE REGOLE DI CONDOTTA	6
9. REATI IN MATERIA SOCIETARIA.....	8
10. SANZIONABILITÀ DEL TENTATIVO	9
11. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	9
12. SANZIONI	10
13. DIFFUSIONE DEL CODICE	10

1. REGOLE DI COMPORTAMENTO

I comportamenti del Rappresentante Legale della succursale di Milano della De Lage Landen International B.V (di seguito “DLL” o la “Succursale”), dei Dipendenti e dei Collaboratori devono conformarsi ai principi generali e alle regole di comportamento adottati dalla Succursale.

Detti principi generali e regole di comportamento sono riportati nel presente Codice Etico ed hanno ispirato la formazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”). In particolare, le Regole di Comportamento prevedono quanto segue:

- il Rappresentante Legale, i Dipendenti ed i Collaboratori¹ non devono porre in essere i comportamenti previsti quali fattispecie di reato nel Decreto nonché quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente integrarlo;
- il Rappresentante Legale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono evitare di porre in essere qualsiasi comportamento che possa indurre pubblici funzionari ad assumere posizioni in conflitto con l'interesse della Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di fare o promettere a terzi, in qualunque caso, dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Succursale;
- eventuali omaggi e/o regali in favore di terzi devono essere deliberati in conformità delle procedure e nel rispetto delle competenze stabilite nella normativa aziendale;
- le persone che rappresentano la Succursale nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere munite di mandato, sia esso esplicito, ove conferito con formale procura, o implicito, quando connesso con le ordinarie prestazioni lavorative cui è preposto il dipendente o il collaboratore;
- coloro che svolgono una funzione di coordinamento, di controllo e supervisione nei confronti dei Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza o eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e delle controparti contrattuali devono essere determinati per iscritto;
- devono essere rispettati, da parte del Rappresentante Legale, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- nei limiti delle previsioni di legge, il Rappresentante Legale, deve consentire l'esercizio del controllo (ai soci, alle società di revisione) ed il rapido accesso alle informazioni consentite da legge o regolamento.

¹ Per Collaboratore si intende il lavoratore legato alla Succursale da rapporto di parasubordinazione o autonomo, il cui operato è comunque sottoposto alla direzione, al controllo e alla vigilanza da parte della predetta Succursale (es. agenti in attività finanziaria, consulenti esterni, liberi professionisti).

2. PRINCIPI GENERALI

1. La Succursale si conforma, nell'esercizio delle proprie attività, ai principi di onestà, legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza;
2. i rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partner, competitor, mezzi di comunicazione, mercato, contesto civile ed economico nazionale e internazionale) sono improntati a lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali. Uguale lealtà e correttezza dev'essere parimenti pretesa da parte dei terzi;
3. la Succursale considera il rispetto dell'ambiente un valore primario della propria attività economica e, pertanto, orienta le proprie scelte strategiche in modo da rispondere ai principi dello sviluppo sostenibile;
4. la Succursale considera obiettivo primario la creazione di valore per la generalità dei propri soci. Ciascun Dipendente e Collaboratore deve orientare il proprio operato al perseguimento di tale obiettivo;
5. la Succursale ritiene che le risorse umane costituiscano un essenziale bene aziendale, il cui sviluppo rappresenta un fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La professionalità e la dedizione dei dipendenti sono valori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali. In tale ambito, la Succursale è impegnata a sviluppare le competenze, stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi nonché ad offrire pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. La corretta gestione del personale è dovere etico di tutti coloro che ne hanno la responsabilità;
6. tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad attenersi a tali principi, permeandone quotidiani comportamenti aziendali e trasformandoli in strumento di garanzia e di affidabilità a vantaggio degli interessi generali della Succursale e del Paese;
7. tutti coloro (prestatori di servizi, consulenti, ecc.) che, a vario titolo, collaborano con la Succursale sono tenuti, nei loro rapporti con la stessa, al rispetto delle norme del presente Codice Etico in quanto loro applicabili;
8. le regole contenute nel presente Codice Etico integrano il comportamento che il Rappresentante Legale, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti ad osservare, anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza cui è tenuto il prestatore di lavoro, disciplinate dal Codice Civile in materia di rapporti di lavoro (artt. 2104 e 2105 c.c.).

3. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

1. I soggetti in posizione apicale, e le persone sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale (dipendenti o collaboratori), così come individuati dall'art. 5, comma 1, del Decreto, non devono violare i principi fondamentali che presiedono ad una corretta condotta quali l'onestà e l'integrità nel perseguimento del profitto personale e/o del profitto della Succursale;
2. i soggetti di cui al comma precedente devono, inoltre, rispettare le leggi e le normative vigenti, orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente Codice Etico;
3. le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente capitolo si applicano anche a tutti gli altri dipendenti, nonché ai collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e per conto della Succursale;
4. si considerano inoltre destinatari i soggetti terzi che intrattengono, a vario titolo, rapporti di affari con la Società, qualora ciò abbia formato oggetto di specifica pattuizione tra le parti (es., clienti, dealer, fornitori).

4. ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

1. Tutte le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio della Succursale o nel suo interesse devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure stabilite e devono essere assoggettabili a verifica;
2. in virtù della posizione che occupano, i Destinatari devono valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche connesse alle decisioni d'affari, analizzare gli aspetti di situazioni complesse e decidere se richiedere assistenza per assumere qualsiasi decisione che, direttamente o indirettamente, sia posta in essere nell'interesse della Succursale o a suo vantaggio;
3. i Destinatari devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero integrare i reati richiamati dagli articoli 24 e seguenti del Decreto, nonché all'art 10 della legge 146/2006 (reati organizzati transnazionali).

Nel caso in cui tali disposizioni siano disattese, la Succursale potrà adottare i provvedimenti sanzionatori, previsti dai capitoli 11 e 12 del presente Codice Etico, nei confronti dei Destinatari che risulteranno essersi comportati illegalmente e nell'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle disposizioni vigenti.

5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. Qualora i Destinatari vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di comportamenti che, anche potenzialmente, integrino gli estremi di un'attività illegale o scorretta compiuta direttamente o indirettamente a vantaggio o nell'interesse della Succursale, devono senza indugio informare per iscritto l'Organismo di vigilanza, anche senza seguire l'ordine gerarchico costituito. Le segnalazioni ricevute devono essere trattate con la massima riservatezza mantenendo, in ogni caso, il riserbo circa l'identità del segnalante;
2. le segnalazioni sopra menzionate sono prontamente verificate dall'Organismo di vigilanza con modalità atte a garantire l'anonimato del soggetto segnalante. La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame può essere sanzionata da parte della Succursale;
3. i rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. È quindi sanzionato l'uso improprio di informative o denunce a scopo di ritorsione o incentivazione.

6. ABUSO DI POTERE

I Destinatari, ai sensi della disciplina vigente, devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica professionale. In particolare:

- non devono abusare della loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a loro o ad un terzo, o a loro o ad un terzo per conto della Succursale, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio svolto, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore;
- non devono ricevere o accettare la promessa di denaro, di regali o di altra utilità per proprio conto, per conto di un terzo o per conto della Succursale - per compiere o per aver compiuto un atto d'ufficio, o contrario ai doveri d'ufficio - da parte di soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio svolto, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.

7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio. Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella nozione di Ente Pubblico sono compresi quegli enti privati che, per ragioni preminenti di

ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati;

2. i Destinatari devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'interesse della Succursale o a suo vantaggio sono tassativamente vietati;
3. sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere dai Destinatari per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Succursale;
4. qualora i Destinatari ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza o suo delegato ed eventualmente le Autorità competenti;
5. i Destinatari non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti commi ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sottoveste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse finalità vietate dal presente Codice Etico;
6. le disposizioni indicate negli articoli precedenti non si applicano alle spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o agli omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari e soggetti indicati all'art. 1 del presente capitolo, sempre che non violino le disposizioni di legge.

8. ALTRE REGOLE DI CONDOTTA

1. Ai Destinatari è fatto tassativo divieto indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla Succursale un ingiusto profitto con altrui danno;
2. il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee;
3. ai Destinatari è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire a vantaggio o nell'interesse della Succursale contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee;
4. ai Destinatari è fatto tassativo divieto di non destinare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, alle

- iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Succursale;
5. ai Destinatari è fatto tassativo divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Succursale;
 6. ai Destinatari, ma in particolare a dipendenti, collaboratori e consulenti esterni che esplicano per conto della Succursale attività operative comportanti la movimentazione di denaro, è espressamente vietata:
 - a) la falsificazione e l'alterazione di monete;
 - b) la spendita e l'introduzione nello Stato, previo o senza concerto, di monete falsificate;
 - c) la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
 - d) la falsificazione di valori bollati, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione oppure la messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
 - e) l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
 - f) la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
 - g) la fabbricazione o la detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
 7. ai Destinatari, ma in particolare ai dipendenti, collaboratori e consulenti esterni che esplicano per conto della Succursale attività operative comportanti incassi e pagamenti o la gestione di finanziamenti:
 - a) è vietato violare gli obblighi di comunicazione dell'entità dei capitali oggetto di congelamento per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine pubblico;
 - b) è vietata la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di Organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
 - c) è vietato dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico;
 8. ai Destinatari è fatto tassativo divieto di commettere, o di adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi, delitti contro la personalità individuale, quali:
 - a) la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga, di una persona;
 - b) la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
 - c) l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;

- d) la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile);
- e) l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
- f) lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale;
- g) l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
- h) l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

9. REATI IN MATERIA SOCIETARIA

1. Ai Destinatari, ma in particolare al Rappresentante Legale è fatto divieto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero di omettere le informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Succursale, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione o da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori della stessa;
2. nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, i Destinatari non devono esporre false informazioni o occultare dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto;
3. ai Destinatari, è vietato:
 - a) impedire o ostacolare, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente esercitate;
 - b) restituire, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - c) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - d) acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla legge; lo stesso divieto vige in ipotesi di azioni o quote emesse dalla società controllante;
 - e) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni tali da causare un danno ai creditori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori medesimi;

- f) formare o aumentare fittiziamente, anche in parte, il capitale della Succursale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in caso di trasformazione;
- 4. ai Destinatari è fatto divieto di diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati;
- 5. ai Destinatari, ma in particolare a quelli tenuti ad obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza è fatto divieto, nelle comunicazioni alle predette autorità previste ai sensi di legge, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima. Ai predetti soggetti è altresì vietato, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di vigilanza, ostacolarne le funzioni. I liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, non devono cagionare danno ai creditori.

10. SANZIONABILITÀ DEL TENTATIVO

- 1. I Destinatari vengono sanzionati dalla Succursale, secondo quanto previsto dai successivi capitoli 11 e 12, se compiono atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste nel presente Codice Etico, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

11. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1. Spetta all'Organismo di vigilanza il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice Etico, direttamente o tramite soggetti delegati nonché, all'occorrenza, con la collaborazione di tutte le funzioni aziendali della Succursale, consulenti ed enti esterni (società di revisione);
- 2. l'Organismo di vigilanza trasmette i risultati delle indagini svolte al Rappresentante Legale, anche al fine di consentire allo stesso di valutare la necessità di soddisfare l'obbligo informativo posto a proprio carico dalla normativa vigente. Qualora le predette violazioni siano state poste in essere dal Legale Rappresentante, tale informativa verrà trasmessa dall'Organismo di vigilanza al suo diretto riporto gerarchico;
- 3. il Rappresentante Legale provvede ad irrogare la sanzione;

4. le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice Etico e d'irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

12. SANZIONI

1. Il Rappresentante Legale a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto risultato coinvolto in una delle attività illecite previste dal presente Codice Etico, prenderà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria;
2. nell'irrogazione delle sanzioni il Rappresentante Legale non mancherà di tener conto:
 - a) delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
 - b) della tipologia dell'illecito perpetrato;
 - c) della gravità della condotta tenuta;
 - d) dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
 - e) della recidività del soggetto;
3. i comportamenti in violazione del presente Codice Etico possono costituire relativamente:
 - a) ai dipendenti, un grave inadempimento rilevante ai fini del licenziamento;
 - b) al Rappresentante Legale, giusta causa per revoca con effetto immediato;
 - c) a lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati, motivo per la risoluzione anticipata del rapporto.

In queste ipotesi la Succursale ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

13. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

La Succursale si impegna a diffondere il presente Codice Etico tra tutte le persone, direttamente o indirettamente, interessate, a prescindere dalla diffusione all'esterno del Modello. In particolare, la Succursale si impegna a far conoscere il presente Codice Etico a tutti i Destinatari, inviandone copia e richiedendo ai singoli destinatari un'attestazione scritta dell'avvenuto ricevimento. La notifica sarà eseguita nei riguardi dei nuovi soggetti, man mano che diventeranno destinatari del presente Codice Etico e, quindi, al momento dell'accettazione della carica, dell'assunzione all'impiego, della stipula del rapporto di consulenza o collaborazione con la Succursale. Infine, la stessa, si obbliga a tenere a disposizione dei predetti soggetti i richiamati modelli che disciplinano i protocolli e i principi di comportamento idonei a prevenire i reati di cui al Decreto.